



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D' APPELLO DI L' AQUILA

La Corte, composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. Giancarlo **DE FILIPPIS** Presidente rel. est.

Dott. Barbara **DEL BONO** Consigliere

Dott. Letizia **CIMINI** Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **N° 732/2017 R.G.**,
vertente

TRA

"ADVANCED DEVICES S.p.A.", con sede in Rende (CS),
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'
Avv. Ugo Luciano Celestino, che la rappresenta e
difende.

APPELLANTE

E

CURATORE DEL FALLIMENTO "L' AQUILA CALCIO S.p.A.",
elettivamente domiciliato in L' Aquila presso lo
studio dell' Avv. Giovanni Pasanisi, che lo
rappresenta e difende.



APPELLATO

OGGETTO : impugnazione di lodo arbitrale irrituale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d' udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 luglio 2012 la Advanced Devices, agendo in opposizione avverso il decreto n. 274/2012 del 17 maggio 2012, col quale il Tribunale di L'Aquila le aveva ingiunto di pagare al fallimento suddetto la somma di € 203.040,00 oltre interessi, spese liquidate dal collegio arbitrale e spese del procedimento di ingiunzione, citava innanzi al Tribunale di L'Aquila il fallimento, chiedendo la revoca del decreto e l' annullamento del lodo posto a fondamento del decreto, con vittoria di spese del giudizio.

Deduceva che il lodo, irrituale, era annullabile per errore essenziale.

Si costituiva il curatore fallimentare, deducendo che il credito aveva la sua causa nel contratto di sponsorizzazione di ADVANCED DEVICES S.P.A., in favore della Società L'Aquila Calcio S.r.l., iscritta al campionato nazionale della Lega professionisti serie "C", del periodo luglio 2002 -



30 giugno 2003, per un corrispettivo di € 260.000,00 oltre IVA.

Messi a disposizione i previsti spazi pubblicitari, la società L'Aquila Calcio aveva consegnato la prima fattura (di € 144.000,00, oltre iva 20% € 28.800,00, per un totale di € 172.800,00) il 18 giugno 2002, ricevendo in acconto soltanto la somma di € 25.000,00.

Dopo la dichiarazione di fallimento, intervenuta nel 2004, il curatore aveva promosso l'arbitrato irrituale, conclusosi con lodo del 5 settembre 2008.

Il collegio arbitrale aveva accertato e dichiarato, decidendo in via di equità, l'inadempimento di ADVANCED DEVICES nel pagamento del corrispettivo, equitativamente determinato, in favore di L'Aquila Calcio, di € 203.040,00 oltre IVA, più interessi al tasso legale sull'importo di € 118.240,00 dal 18 giugno 2002 sino al 27 febbraio 2003 e su € 203.040,00 dal 28 febbraio 2003 sino a soddisfo, liquidando in € 12.000,00, oltre IVA e CPA, il rimborso delle spese dell'arbitrato in favore della curatela.

Non avendo ricevuto il pagamento dalla Advanced Devices, il curatore aveva chiesto e



ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.

Chiedeva il rigetto dell' opposizione, fondata sull' assunto, erroneo, dell' annullabilità del lodo perché il collegio arbitrale avrebbe errato per aver escluso inadempimenti contrattuali di L'Aquila Calcio, ossia non aver divulgato l'immagine dello sponsor sul tabellone dello stadio, sui biglietti di ingresso allo stadio e sulle foto ufficiali della squadra e per non aver fornito biglietti di accesso gratuito allo stadio.

Tali asserite violazioni, non rilevate dal Collegio, avrebbero inciso sul "processo formativo della volontà" impedendo di identificare esattamente l'oggetto della prestazione e del contratto; quindi sussisterebbe "errore di diritto che ha determinato una falsa conoscenza dell'oggetto della prestazione".

Il lodo inoltre sarebbe nullo "per vizio del consenso ex art. 1427 e segg. c.c. e segnatamente per errore essenziale", pur non specificando in quale parte del lodo sarebbe rinvenibile l'errore, genericamente attribuito al non aver tenuto conto del fatto che gli obblighi assunti dalla società L'Aquila Calcio S.p.A. e rimasti inadempiti non erano solo quelli relativi all'apposizione del



marchio sulle magliette e sugli altri indumenti sportivi dei calciatori, ma concernevano anche altre prestazioni a carico di quest'ultima società che non risultavano adempiuti e dei quali L'Aquila Calcio s.p.a. avrebbe dovuto provare l'adempimento.

Il Tribunale di L' Aquila, con sentenza n. 859/2016, pubblicata l' 8 novembre 2016, respingeva l' opposizione e condannava l' opponente al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso la sentenza, con atto notificato il 12 aprile 2017 proponeva appello innanzi a questa Corte la ricorrente, chiedendo l' accoglimento dell' opposizione già proposta, con vittoria di spese del giudizio.

A fondamento dell' appello deduceva che, in base al contratto stipulato tra le parti il 30 maggio 2002, risultavano non adempiuti o comunque non provati dalla società opposta l'adempimento di ulteriori, seguenti obblighi:

a) art.10 (obbligo di far apparire prima della partita e durante l'intervallo sul tabellone elettronico luminoso un breve slogan pubblicitario dell'Azienda sponsor);

b) art.11 (obbligo di apporre il marchio dell'azienda sponsor sui biglietti di ingresso alle



partite organizzate dalla società di calcio e sulle tessere omaggio);

c) art.16 (obbligo della società di calcio di apporre il marchio dello sponsor sulla foto ufficiale della squadra, sui poster e sulle cartoline offerte in omaggio);

d) art.18 (la società cedente fornirà all'azienda sponsor una dotazione di 10 biglietti di Tribuna e 10 biglietti di gradinata per ciascuna partita casalinga, nonché 10 biglietti di tribuna per ciascuna partita in trasferta).

Deduceva che il collegio arbitrale aveva errato nel ritenere che la società di calcio avesse assunto l' unica obbligazione di mettere a disposizione gli spazi pubblicitari, senza considerare le ulteriori obbligazioni suddette, e che tale errore essenziale, comportando l' inesatta individuazione dell' oggetto della prestazione della società calcistica, avrebbe reso annullabile il lodo.

L' appellato si costituiva e chiedeva che l' appello fosse dichiarato inammissibile o respinto.

Precisate le conclusioni, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la Corte si riservava la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L' appello è infondato e deve essere respinto.

Occorre premettere che "...il lodo arbitrale irrituale -come la perizia contrattuale- per la sua natura, *quoad effectum*, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l' errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale -o essenziale- e riconoscibile -artt. 1429 e 1431 c.c.- e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono -analogamente all' errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c.- mentre non rileva l' errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al



convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari..." (Cass. 11/6/2019, n. 15665).

Orbene, gli arbitri, decidendo con arbitrato irrituale e secondo equità (come è stato più volte chiaramente affermato nel lodo e come ambedue le parti hanno concordato essere avvenuto), hanno effettuato una valutazione complessiva delle obbligazioni gravanti sulle parti, nonché del dovere di cooperazione che la società sponsorizzata avrebbe dovuto tenere, per consentire alla società calcistica sponsor di adempiere, giungendo alla conclusione che la Advanced Devices, per usufruire delle attività promozionali previste dal contratto di sponsorizzazione, avrebbe dovuto assumere l'iniziativa di richiederne la realizzazione, assumendone i costi di studio e di realizzazione, negli spazi messi a disposizione dalla società di



calcio.

Tale valutazione complessiva delle obbligazioni delle parti, e dell' inadempimento di una di esse, non richiedeva l' analitica indicazione delle clausole contrattuali che sarebbero state, secondo la prospettazione dell' appellante, violate, essendo sufficiente, per adottare la decisione, equitativa, assunta, che il collegio arbitrale ritenesse la società sponsorizzata inadempiente non solo per non aver pagato, se non in minima parte, il corrispettivo dovuto, ma anche per non aver fatto quanto doveva per consentire alla società calcistica di adempiere.

In particolare, nel lodo è stato richiamato l' art. 21 del contratto, che prevedeva che la Advanced Devices pagasse le eventuali spese per lo studio e per la realizzazione di quanto necessario per gli inserimenti pubblicitari negli spazi messi a disposizione da L' Aquila Calcio, e cioè, con riferimento alle obbligazioni che l' appellante assume essere state inadempite, predisponesse loghi, slogan e marchi e ne pagasse l' inserimento o la stampa su foto, biglietti e spazi pubblicitari in genere.



In sostanza, non è il collegio arbitrale ad essere incorso in un errore essenziale nel valutare le obbligazioni delle parti e l' inadempimento dell' appellante, ma è quest' ultima ad aver dedotto un insussistente errore essenziale per chiedere l' annullamento di un lodo arbitrale irrituale, nel quale gli arbitri hanno esaminato le difese dell' appellante e le hanno respinte, con motivazione incensurabile da questa Corte, perché dalla motivazione non emerge una falsa rappresentazione o un' alterata percezione degli elementi di fatto, determinata dall' aver gli arbitri ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono o contestati fatti che tali non sono.

In conclusione, l' appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (art. 91, 1° co. c.p.c.), secondo i parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in vigore dal 3 aprile 2014 (art. 29 D.M. cit.), da applicarsi alle liquidazioni successive alla data della sua entrata in vigore (art. 28 D.M. cit.).



Poiché l' appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, si applica (cfr. Cass. 27/11/2013, n. 26566; Cass. Sez. Un. 18/2/2014, n. 3774; Cass. 13/5/2014, n. 10306; Cass. 22/5/2014, n. 11331) l' art. 1, 17° co. L. n. 228/2012, che ha modificato l' art. 13 D.P.R. n. 115/2002, inserendovi il comma 1 *quater*, in forza del quale, se l' impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l' ha proposta (purché non si tratti di un' amministrazione dello Stato: cfr. Cass. 14/3/2014, n. 5955) è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 *bis* art. cit.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, così provvede:

1) respinge l' appello, integralmente confermando la sentenza impugnata;

2) condanna l' appellante a rimborsare all' appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 13.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A.;



3) dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l' impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 5 marzo 2021, su relazione del consigliere De Filippis, estensore.

IL PRESIDENTE REL. EST.

(dott. Giancarlo De Filippis)

